

Brescia, 16 novembre 2024

STATUTO

A.I.P. - ASSOCIAZIONE PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE APS



STATUTO DI

“A.I.P. - ASSOCIAZIONE PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE APS”

SOMMARIO

Articolo 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.....	Pag. 2
Articolo 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ.....	Pag. 2
Articolo 3 – AMMISSIONE DEI SOCI.....	Pag. 4
Articolo 4 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.....	Pag. 5
Articolo 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI.....	Pag. 6
Articolo 6 – LAVORATORI.....	Pag. 7
Articolo 7 – VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.....	Pag. 7
Articolo 8 – ORGANI.....	Pag. 8
Articolo 9 – ASSEMBLEA.....	Pag. 9
Articolo 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO.....	Pag. 11
Articolo 11 – PRESIDENTE.....	Pag. 13
Articolo 12 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE.....	Pag. 14
Articolo 13 – BILANCIO DI ESERCIZIO.....	Pag. 15
Articolo 14 – PATRIMONIO, DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E RISORSE ECONOMICHE.....	Pag. 15
Articolo 15 – BILANCIO SOCIALE.....	Pag. 16
Articolo 16 – LIBRI SOCIALI.....	Pag. 16
Articolo 17 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO.....	Pag. 16
Articolo 18 – RINVIO.....	Pag. 17
Articolo 19 – REGOLAMENTO INTERNO.....	Pag. 17

Articolo 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- 1.1** È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione denominata "AIP - Associazione per le Immunodeficienze Primitive APS", di seguito "Associazione". A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
- 1.2** L'Associazione ha sede legale presso la Cattedra di Clinica Pediatrica dell'Università degli Studi di Brescia, Spedali Civili, Piazza Spedali Civili, n.1 – Brescia (BS). Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.3** L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

FINALITÀ E ATTIVITÀ

- 2.1** L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione si propone di realizzare le proprie attività istituzionali allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni nazionali, europee e internazionali, favorire iniziative a favore dei malati rari, delle loro famiglie e di chi le assiste e sviluppare attività volte al sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie rare.
- 2.2** I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 2.3** L'Associazione, in particolare, si propone di:
 - a. favorire la diffusione delle informazioni sulle immunodeficienze primitive (IDP) nel sociale e nell'ambito delle diverse specializzazioni mediche e di medicina pubblica così come tra il personale paramedico e di assistenza;

- b. promuovere interventi legislativi in ambito locale e nazionale a favore di soggetti affetti da IDP, anche in collaborazione con altre associazioni;
- c. fornire un'appropriate informazione ai pazienti e alle loro famiglie sullo stato di avanzamento della ricerca, della diagnosi e della terapia delle varie IDP;
- d. promuovere la ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito della diagnosi e della terapia delle IDP;
- e. garantire ai pazienti ricoverati, anche in Day-Hospital, un'assistenza ottimale per livello tecnico-scientifico, in un ambiente che rispetti e valorizzi il malato;
- f. offrire un'assistenza morale e psicologica ai pazienti per i problemi quotidiani e burocratici, promuovere la solidarietà fra pazienti e favorirne l'incontro;
- g. erogare liberalità ad altre organizzazioni con fini istituzionali compatibili con le nostre e a persone indigenti affette da IDP.

2.4 L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in favore dei propri Soci, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del D.lgs. 117/2017;
- b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del D.lgs. 117/2017;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 117/2017;
- d. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- e. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
- f. promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di

acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- 2.5** L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
- 2.6** L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 3

AMMISSIONE DEI SOCI

- 3.1** All'Associazione può iscriversi ogni persona fisica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, presentando richiesta in forma scritta cartacea o digitale al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 3.2** Il genitore o comunque il rappresentante legale sottoscrive in nome e per conto del Socio minore di età la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
- 3.3** All'Associazione possono aderire anche le Associazioni di Promozione Sociale e gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero delle APS deve comunque essere superiore al 50% degli Enti del Terzo Settore soci.
- 3.4** L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

- 3.5** Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e integrare il numero entro un anno.
- 3.6** Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri. Nel caso di Soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti ai Soci saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare.
- 3.7** L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare quanto previsto dal presente Statuto dagli eventuali Regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
- 3.8** La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato o al rappresentante legale dell'Ente del Terzo Settore e annotata nel Libro dei Soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. Entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, l'istante può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 3.9** Lo status di Socio è a tempo indeterminato, fatti salvi i casi previsti dall'art. 4 del presente Statuto. Non è pertanto ammessa la categoria di Soci temporanei.
- 3.10** L'iscrizione implica per i Soci l'accettazione dei fini dell'Associazione, del presente Statuto e il versamento della quota associativa.
- 3.11** I ricercatori, gli scienziati e le persone che in qualche modo si sono distinte nel campo della ricerca scientifica possono essere nominati Soci onorari dal Consiglio Direttivo. I Soci onorari hanno gli stessi diritti dei Soci ordinari.

Articolo 4

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 4.1** La qualifica di Socio si perde per morte, esclusione, recesso, inadempimento della quota associativa.

- 4.2** Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera del Consiglio Direttivo, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
- 4.3** Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. Il Socio recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione nel primo Consiglio Direttivo utile successivo alla comunicazione da parte del Socio. Tale deliberazione sarà da notificare adeguatamente al Socio. Il Socio verrà cancellato dal relativo Libro sociale con lo scadere dell'anno solare.
- 4.4** In caso di inadempimento della quota associativa, il Socio perderà il proprio status. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

- 5.1** I Soci hanno pari diritti e doveri.
- 5.2** In particolare, hanno il diritto di:
- eleggere gli Organi associativi e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - esaminare i libri sociali e i bilanci;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - concorrere all'elaborazione del programma di attività e approvarlo;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - dare le dimissioni in qualsiasi momento;
 - intervenire alle Assemblee associative, formulare motivate proposte per un migliore funzionamento e assetto dell'Associazione;

- collaborare con loro scritti e pubblicazioni a riviste edite dall'Associazione.

5.3 I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli Organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare la quota associativa rispettando l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 LAVORATORI

6.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri Soci, purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs.117/2017 e ad eventuali modificazioni che interverranno.

Articolo 7 VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- 7.1** Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati.
- 7.2** Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 7.3** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 7.4** L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

- 7.5** Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice del Terzo Settore, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.
- 7.6** I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 8 ORGANI

- 8.1** Sono Organi dell'Associazione:
- a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 8.2** I componenti degli Organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 8.3** Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove nominati, che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ARTICOLO 9 ASSEMBLEA

- 9.1** L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro dei Soci.
- 9.2** Ciascun Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro Socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre (3) Soci. Qualora i Soci siano in numero superiore a cinquecento (500) ciascun Socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di cinque (5) Soci.
- 9.3** Nelle delibere di approvazione del bilancio di esercizio e in questioni che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 9.4** L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa.
- 9.5** L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione, della relazione di missione e il bilancio sociale, laddove previsto o dove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge presenti, ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione. Tale limite si estende almeno 30 giorni nel caso di assemblee straordinarie.
- 9.6** L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- 9.7** L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, uno o più scrutatori. Spetta al Presidente accertare il diritto di intervento all'Assemblea stessa.
- 9.8** Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione e sono a disposizione di tutti i Soci che abbiano motivato interesse alla loro visione.
- 9.9** L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. nomina e revoca i componenti degli Organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b. approva il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione, la relazione di missione e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante Socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- e. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f. delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- g. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- h. delibera sulle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- i. approva il Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

9.10 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

9.11 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

9.12 L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica lo Statuto dell'Associazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci in prima e seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione, scissione o devoluzione del patrimonio dell'Associazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

9.13 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia

loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

- 9.14** Sia per le Assemblee ordinarie sia per le Assemblee Straordinarie, è prevista la possibilità di voto telematico per mezzo di piattaforme abilitate e certificate. L'espressione del voto può avvenire in modalità asincrona rispetto ai tempi dell'Assemblea.

Articolo 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

- 10.1** Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 10.2** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri compreso tra un minimo di cinque e un massimo di undici. Essi decadono qualora assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 10.3** L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 10.4** Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza dei componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario del Consiglio Direttivo e il Tesoriere. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.
- 10.5** I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno.
- 10.6** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede.
- 10.7** Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con parere consultivo.
- 10.8** Di ogni riunione deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 10.9** Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

10.10 A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

- a. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee presentate all'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando le relative spese;
- c. la predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione, della relazione di missione e dell'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- d. la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e. la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f. la deliberazione sull'ammissione ed esclusione dei Soci, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli stessi;
- g. la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- h. la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- i. la ratifica, nella prima seduta successiva, dei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di urgenza;
- j. l'assunzione del personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalla legge e dal bilancio;
- k. l'istituzione di gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con parere consultivo;
- l. la nomina all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, di un Direttore deliberando i relativi poteri.

10.11 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

10.12 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

- 10.13** Il potere di amministrazione attribuito ai Consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 10.14** In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, qualora sia preservato il numero minimo previsto dallo Statuto, il Consiglio Direttivo può decidere di non procedere al reintegro oppure, in alternativa, procedere alla sostituzione con i primi in graduatoria tra i candidati Consiglieri che sono risultati “non eletti”.
- 10.15** Qualora venga meno il numero minimo di Consiglieri, il Presidente convoca con urgenza l’Assemblea per le elezioni suppletive dei membri da sostituire. In ogni caso il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello dei Consiglieri che sono ancora in carica all’atto della loro nomina.

Articolo 11 PRESIDENTE

- 11.1** Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
- 11.2** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del medesimo Organo eletti dall’Assemblea.
- 11.3** Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell’Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
- 11.4** Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, e conseguentemente del nuovo Presidente.
- 11.5** Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
- 11.6** Il Presidente può conferire delega a terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

- 11.7** Il Presidente, ogniqualvolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, è sostituito in ogni sua attribuzione dal Vicepresidente, eletto con le modalità previste dal Regolamento.
- 11.8** In caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca del Presidente i componenti del Consiglio Direttivo in carica procedono a nuova elezione.

Articolo 12

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

- 12.1** L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 12.2** L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno.
- 12.3** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 12.4** Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un Revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della Revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.
- 12.5** L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- 12.6** L'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 13

BILANCIO DI ESERCIZIO

- 13.1** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 13.2** Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 13.3** Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio di esercizio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Articolo 14

PATRIMONIO, DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E RISORSE ECONOMICHE

- 14.1** Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 14.2** L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 14.3** L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti, ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione, nonché dalle

attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

Articolo 15 BILANCIO SOCIALE

15.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Articolo 16 LIBRI SOCIALI

16.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- Libro dei Soci;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- eventuale libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale o operativa dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

Articolo 17 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

17.1 In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 18

RINVIO

18.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 19

REGOLAMENTO INTERNO

19.1 Il Regolamento interno eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea sarà reso noto ai Soci tramite i mezzi di comunicazione dell'Associazione. I Soci possono richiederne copia personale.